

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IX - Impugnazioni Titolo IV - Revisione

Art. 636 Giudizio di revisione

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'[articolo 601](#).
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.